



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

## DISCIPLINARE DI GARA

**OGGETTO:** Gara svolta con modalità telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, di durata biennale con unico operatore, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dell'AIFA nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 8291658CA1 - CUI S97345810580201900001

### 1. PREMESSE

L'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA" o "Amministrazione" o "stazione appaltante"), con sede in Via del Tritone n. 181, 00187 Roma, Telefono: 06.5978.401, Fax: 06.5978.4822, Sito web: <http://www.aifa.gov.it>, E-mail: [ufficiogare@aifa.gov.it](mailto:ufficiogare@aifa.gov.it), PEC: [procedure.gara@pec.aifa.gov.it](mailto:procedure.gara@pec.aifa.gov.it), con Determina a contrarre del Direttore Generale n. 624 del 22/05/2020, ha deliberato di concludere un Accordo Quadro, di durata biennale con unico operatore, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dell'AIFA.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTS ITI43]

CIG 8291658CA1

CUI S97345810580201900001

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Raffaella Cugini, dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio dell'AIFA.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate come indicato al successivo paragrafo 2.2.

### Svolgimento della procedura di gara in modalità telematica e documenti di gara

L'appalto è disciplinato dalla Documentazione di gara di cui al successivo paragrafo 2.1, dagli eventuali Chiarimenti di cui al successivo paragrafo 2.2 e dalle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici" consultabili sul sito di ARIA SPA, l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia, e dal Sistema di Intermediazione Telematica denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia**, messo a disposizione dell'Agenzia Italiana del

Farmaco – AIFA, accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). **Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.**

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Modello di Domanda di partecipazione (Allegato A);
- 4) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato Tecnico (Allegato B) e Schema di Accordo Quadro (Allegato D);
- 5) DGUE (Allegato C);
- 6) Modello 1 Ulteriori Dichiarazioni;
- 7) Modello 2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali;
- 8) Modello 3 Dettaglio Economico;
- 9) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
- 10) Allegato A-ter, da produrre a cura dell'Aggiudicatario come indicato al successivo paragrafo 22.

#### **PUBBLICITA':**

Ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016, il Bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea il giorno 28/05/2020 n. ID 2020-069248.

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (in G.U. n. 20 del 25/01/2017) di cui all'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il Bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5<sup>a</sup> Serie Speciale, nonché per estratto, su:

- Fatto Quotidiano (a diffusione nazionale);
- il Dubbio (a diffusione nazionale);
- Corriere dello Sport Ed Roma/Lazio (a diffusione locale);
- Giornale ed. Roma (a diffusione locale).

La documentazione di gara è, altresì, pubblicata sul profilo informatico della Stazione Appaltante all'indirizzo internet <https://www.aifa.gov.it/content/lavori-servizi-forniture>, sulla piattaforma SINTEL all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nonché sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

### **2.2 Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente tramite SINTEL attraverso l'apposita funzione "Comunicazione della procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, entro il **23/06/2020**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono rese disponibili almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura".

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

**Gli eventuali Chiarimenti, forniti dall'AIFA ai sensi del presente paragrafo, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della Documentazione di gara.**

## 2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite SINTEL e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni della procedura" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al Sistema Telematico SINTEL.

Le comunicazioni sono infatti inviate alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'AIFA non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'AIFA, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sito del Sistema Telematico SINTEL nella sezione "Documentazione di gara" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita le aree "Comunicazioni" e "Documentazione di gara" e tutte le sezioni informative presenti su SINTEL e le caselle di Posta Elettronica Certificata da questo indicate.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti eleggono, quindi, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni, l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dagli stessi al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente) al Sistema SINTEL.

In caso di eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dichiarato al momento della registrazione, il concorrente è tenuto, sotto la propria responsabilità, a curare l'aggiornamento del proprio profilo utente sul Sistema SINTEL; la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni dovuto al difetto di aggiornamento del profilo.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della natura medesima del servizio oggetto dell'appalto non suddivisibile in più lotti.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Conclusione di un Accordo Quadro, con unico operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione di lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale di AIFA	79620000-6 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo	P	
2	Servizio di formazione del personale interinale	80500000-9 - Servizi di formazione	S	
<b>Valore massimo presunto dell'Accordo Quadro</b>				<b>€ 5.400.782,83</b>

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i ruoli e i profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro:

<b>Inquadramento: Area II F2</b>		
Retribuzione lorda		€ 20.726,50
Indennità di amministrazione		€ 2.246,40
I.V.C.		€ 145,08
Elemento perequativo Anno 2020		€ 267,60
Totale lordo annuo dipendente		€ 23.385,58
<b>Importo lordo orario</b>	<b>gg.231* h.7,12</b>	<b>€ 14,06</b>

<b>Inquadramento Area III F1</b>		
Retribuzione lorda		€ 24.149,43
Indennità di amministrazione		€ 2.772,72
I.V.C.		€ 169,04
Totale lordo annuo dipendente		€ 27.091,19
<b>Importo lordo orario</b>	<b>gg.231* h.7,12</b>	<b>€ 16,28</b>

\* 231 giorni/anno corrispondono a 365 giorni meno 104 giorni (per sabati e domeniche) meno ulteriori 30 giorni (per i giorni di ferie).

Per un'esaustiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto di gara, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico facente parte integrante della Documentazione di gara.

Le attività saranno svolte, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall'AIFA.

Si richiama l'attenzione degli Operatori Economici partecipanti alla gara sulla disciplina contrattuale applicabile di cui allo Schema di Accordo Quadro facente parte integrante della Documentazione di gara.

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere espletati presso la sede dell'AIFA attualmente ubicata alla Via del Tritone nn. 181 e 169 e alla Via Silvio D'Amico n. 40, ovvero presso altra sede sempre all'interno del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore economico specializzato debitamente selezionato.

Il valore massimo presunto dell'Accordo Quadro è di € **5.400.782,83 (cinquemilioniquattrocentomilasettecentottantadue/83)**, oltre IVA e IRAP come per legge. In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, si dichiara che in ragione delle modalità di svolgimento dell'appalto non è necessaria la redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze. Pertanto, non sussistono oneri di sicurezza per rischi interferenti.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

In ogni caso, i contratti specifici che AIFA potrà stipulare con l'Aggiudicatario nel corso di durata dell'Accordo Quadro non potranno avere un importo complessivo superiore a quello indicato al capoverso che precede.

L'AIFA non garantisce all'Aggiudicatario un corrispettivo minimo per la durata di validità dell'Accordo Quadro, né un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati per lo svolgimento dei servizi oggetto dello stesso Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell'AIFA, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'AIFA ovvero per le attività di supporto tecnico amministrativo connesso a specifici progetti nonché per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi nazionali e internazionali di ricerca non fronteggiabili con il personale in servizio.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'AIFA nei confronti dell'Aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 Durata**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

##### **4.2 Opzioni e rinnovi**

L'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

L'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata dell'Accordo Quadro fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione dei Servizi oggetto della presente procedura, ove non esauritosi nell'arco dei ventiquattro mesi di durata contrattuale.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche in caso di rinnovo dello stesso, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Nel formulare la propria offerta, pertanto, l'operatore economico è obbligato a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata dell'Accordo Quadro) delle attività indicate nel Progetto che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il moltiplicatore indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, equivalenti al quinto del valore dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice. Ove autorizzata con apposita determinazione, l'estensione, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, risulterà pari ad € 1.080.156,57, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ove previsti, è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

La durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, si precisa che, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni indicate, nella Tabella 1 al paragrafo 3, come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

In caso di partecipazione in forma associata di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la responsabilità solidale di tutti gli operatori economici associati nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di partecipazione in forma associata di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione dell'Accordo Quadro non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 della l. n. 55/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. In tal caso, verrà inviata, mediante il Sistema Telematico SINTEL, apposita richiesta ai concorrenti interessati di far pervenire all'AIFA, entro il termine perentorio dalla medesima indicato non inferiore comunque a 5 (cinque) giorni, la documentazione idonea alla suddetta comprova.



E' fatta salva l'applicazione dell'art. 85, commi 3 e 6, del Codice. In particolare, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e - ove richiesti nel presente Disciplinare - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale come in appresso descritti, avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici ove resa disponibile.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

## 7.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Per l'attività di somministrazione lavoro, siano in possesso dell'Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) Per l'attività di somministrazione lavoro, siano iscritte nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono richiesti Requisiti di capacità economica e finanziaria.

## 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

### d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- d.1)** servizi analoghi ai **Servizi di somministrazione lavoro** di importo complessivo minimo pari a € 2.660.391,00 (duemilioneisessantatrecentonovantuno/00) oltre IVA di cui almeno uno per un importo non inferiore a € 1.330.195,00 (unmilioneirecentotrentamilaacentonovantacinque/00 oltre IVA;

- d.2)** servizi analoghi ai **Servizi di formazione del personale interinale** di importo complessivo minimo pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA di cui almeno uno per un importo non inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico (o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciata da un pubblico ufficiale) dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale informatico (o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciata da un pubblico ufficiale) della relazione di un revisore contabile iscritto nell'apposito registro che dimostri il possesso del requisito.
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche completi di copia delle fatture quietanziate, con indicazione dei relativi importi, date e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del DPR 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei poteri di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale (o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciata da un pubblico ufficiale) dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale informatico (o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciata da un pubblico ufficiale) della relazione di un revisore contabile iscritto nell'apposito registro che dimostri il possesso del requisito.
- copia informatica dei contratti stipulati con i committenti privati completi di copia delle fatture quietanziate, con indicazione dei relativi importi, date e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del DPR 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei poteri di firma.

#### **7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo e all'iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **di cui al paragrafo 7.1 lett. b e lett. c** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **paragrafo 7.3 lett. d.1) e lett. d.2).** **DETTO REQUISITO** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito di cui al precedente **paragrafo 7.3 lett. d.1)** deve essere posseduto dalla mandataria mentre il requisito di cui al precedente **paragrafo 7.3 lett. d.2** deve essere posseduto dalla mandante.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

## 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo **di cui al paragrafo 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **di cui al paragrafo 7.1 lett. c)** deve essere posseduto da dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

In particolare per quanto concerne i requisiti di cui al punto III.1.1) del Bando di gara:

I **requisiti di capacità tecnica e professionale**, di cui al paragrafo **7.1 lett. d.1) e d.2)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1 del Codice in merito alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle singole consorziate.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito delle Sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l'Aggiudicatario non potrà ricorrere al subappalto. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, in ogni caso, nell'apposita sezione del DGUE e del Modello 3 Dettaglio Economico, la quota che intendono subappaltare.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, possono eseguire le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 108.015,65 (centottomilaquindici/65), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno, ove non espressamente contenuta nel testo della fideiussione provvisoria, deve essere resa con separato documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel Sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione dell'Accordo Quadro con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e

necessaria per la stipula dell'Accordo Quadro. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco, codice IBAN IT72-D-05034-03200-000000010447;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del MISE del 19 gennaio 2018 n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante – il documento deve essere inserito su SINTEL nell'apposito spazio dedicato alla cauzione provvisoria;
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In tale caso l'originale o la copia autentica dovrà essere inviato al seguente indirizzo: *Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio – Via del Tritone, 181 – 00187 Roma – All'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Raffaella Cugini.*

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: ***“Gara a procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, di durata biennale con unico operatore, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dell'AIFA - CIG 8291658CA1 - Scadenza offerte: 06/07/2020 ore 12:00 - DOCUMENTI DI GARA NON APRIRE”.***

Si precisa che su SINTEL nell'apposito spazio dedicato alla cauzione provvisoria, dovrà essere inserita la scansione dell'originale cartaceo del documento come sopra inviato.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il “plico” potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura sopra indicata, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il “plico”. Sarà possibile consegnare il “plico” a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel turno mattutino e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi. Nel caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Al fine della determinazione dell'ora e della data di consegna faranno fede l'ora e la data risultanti dal protocollo AIFA. L'invio e l'integrità del “plico” rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'AIFA ove, per qualsiasi motivo, il “plico” non pervenga entro il termine di scadenza della presentazione dell'offerta di cui al paragrafo 12.3 del presente Disciplinare.

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante



apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, in particolare, il concorrente dovrà **dichiarare** nella "Domanda di partecipazione" di cui al paragrafo 14.1 di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico dovrà quindi produrre la certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione. Tale documento potrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, ovvero mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale. Quanto sopra deve essere inserito su SINTEL nell'apposito spazio dedicato alla cauzione provvisoria.

*In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. o Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete* il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34, in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, fino al 31.12.2020 i concorrenti sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (rif. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 maggio 2020).

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

### **12.1 Requisiti informatici per partecipare all'appalto**

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul Sistema SINTEL gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione descritta nell'allegato "modalità tecniche di utilizzo della piattaforma".

### **12.2 Modalità di identificazione sul Sistema Telematico**

Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Sistema Telematico di Regione Lombardia– SINTEL – accessibile all'indirizzo: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) .

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, l'operatore economico può fare riferimento alla sezione "help > guide e manuali > operatore economico".

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

### **12.3 Termine e Modalità di presentazione delle offerte**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 comma 5-bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema SINTEL tale da impedire la corretta presentazione delle offerte per partecipare all'appalto tutta la documentazione (Amministrativa, Tecnica ed Economica) di cui si compone l'offerta dovrà essere inserita nel Sistema Telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 06/07/2020.**

Poiché le offerte tardive sono irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice, il **Sistema Telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio sopra indicato.**

Entro il termine perentorio sopra indicato, l'operatore economico dovrà, pertanto, caricare sulla piattaforma SINTEL tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della

forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

### **Documentazione amministrativa - Step 1**

Al primo Step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire negli appositi campi la documentazione amministrativa indicata al successivo paragrafo 15.

### **Documentazione tecnica - Step 2**

Al secondo Step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire negli appositi campi la documentazione tecnica indicata al successivo paragrafo 16.

### **Offerta economica - Step 3**

Al terzo Step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) con le caratteristiche sotto specificate.

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve indicare:

- a) al campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso in euro, IVA esclusa, con massimo cinque cifre decimali, comprensivo di tutti i costi di cui alle seguenti lettere b), c), d);
- b) al campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, inserire il valore “0”;
- c) al campo “di cui costi del personale”, inserire il valore “0”;
- d) al campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, inserire il valore “0”.

#### Allegato all’offerta economica:

Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare il Modello 2 Dettaglio Economico a pena di esclusione, debitamente compilato e firmato digitalmente.

### **Firma digitale del Documento d’offerta - Step 4**

Al quarto Step del percorso guidato “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “**Firma Digitale del documento**”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*”.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

#### **"Riepilogo ed Invio dell'offerta" – Step 5**

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo Step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli Step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

**ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**  
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo Step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

#### **NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

**La dimensione massima di ciascun file inserito nel Sistema è pari a 100 MB**

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SU SINTEL IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA:**

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle modalità di registrazione a SINTEL e alle modalità di presentazione dell'offerta su SINTEL in caso di partecipazione in forma associata, si rimanda a quanto indicato all'allegato - Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

#### **12.4 Documentazione di cui si compone l'offerta**

L'offerta è costituita da:

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, di cui al successivo paragrafo 14
- B) DOCUMENTAZIONE TECNICA, corredata da DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA, di cui al successivo paragrafo 15
- C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, di cui al successivo paragrafo 16.

#### **ATTENZIONE:**

L'Amministrazione esclude i concorrenti che abbiano inserito la documentazione economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica devono essere prodotte **in originale in formato elettronico firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente **in originale in formato elettronico firmato digitalmente**, potrà essere prodotta mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **14. CONTENUTO DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Accedendo all'apposita sezione "Dettaglio delle procedura" e conseguentemente alla funzionalità "Invia offerta" il concorrente al primo Step del percorso guidato di invio offerta dovrà caricare negli appositi spazi presenti in piattaforma la documentazione amministrativa (debitamente compilata e firmata digitalmente con le modalità in appresso indicate) che consiste nella Domanda di partecipazione, nel DGUE, nelle dichiarazioni integrative e nella documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

##### **14.1 Domanda di partecipazione**

La Domanda di partecipazione, redatta utilizzando l'apposito allegato **Modello di Domanda di partecipazione**, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del Codice, i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) ed c) del Codice i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;



- dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);
- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);
- degli estremi del documento (campo 10: anno 2020 di stipula e CIG 8291658CA1)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo – gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, di durata biennale con unico operatore, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dell'AIFA")
- codice tributo: 456T.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurato al numero delle Domande di partecipazione.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul Sistema Telematico nell'apposito spazio copia informatica dell'F23.

Nella Domanda di partecipazione, l'operatore economico deve indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 co.3 del Codice e i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di invio del presente invito.

In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

La Domanda di partecipazione contiene le dichiarazioni necessarie per la partecipazione e tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda di partecipazione contiene, altresì:

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: la dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di



servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: la dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: la dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
  - c. l'impegno del concorrente, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

La domanda è sottoscritta:

- **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice**, dal consorzio medesimo;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti**, dalla mandataria/capofila.
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

## 14.2 Documento di gara unico europeo-DGUE, "Modello 1-ULTERIORI DICHIARAZIONI" E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO-DGUE (con indicazioni per i casi di: AVVALIMENTO, SUBAPPALTO, CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE)

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione ai seguenti indirizzi internet: <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla piattaforma SINTEL all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

#### Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega mediante inserimento nell'apposito spazio del Sistema Telematico:

- 1) DGUE, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, IV, VII e VIII**, dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
  - dichiara di non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis, f-ter e f-quater del Codice;
  - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice ed attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice;
  - dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "codice di comportamento" della stazione appaltante, rinvenibile al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc>, e che in caso di aggiudicazione si impegna, con riferimento alla prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, ad osservare e far osservare tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
- 3) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** - in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansione dell'originale cartaceo con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura - in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente

descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e la durata del contratto.

Detta documentazione deve essere inserita negli spazi previsti sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero, in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti*, *Consorzio ordinario di concorrenti*, *GEIE*, *Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

#### **In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

*In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti*, *Consorzio ordinario di concorrenti*, *GEIE*, *Aggregazioni di imprese di rete*, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni che l'operatore riunito intende subappaltare.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, si precisa che nel DGUE dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 80 comma 11 del Codice, le cause di esclusione previste dallo stesso art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. all'art. 80, comma 1 del Codice, il concorrente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la **produzione di ogni documento** (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali. Tale documentazione dovrà essere inserita negli spazi previsti sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti*, *Consorzio ordinario di concorrenti*, *GEIE*, *Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**In caso di CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, si richiede la compilazione della sezione C, lettera d)**

Nel DGUE nella Parte III - sezione C, lettera d), il concorrente dovrà indicare gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice.

Inoltre, il concorrente dovrà rendere, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni di cui all'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VI, VII e VIII**; in particolare dovrà dichiarare, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'operatore ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale dovrà altresì produrre la **relazione di un professionista**, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. n. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento dell'Accordo Quadro, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel Sistema la scansione dell'originale cartaceo della relazione sottoscritta dal professionista con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 del Codice che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a) del Codice.

Detta documentazione dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad **avvalimento** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. dichiara, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito modello utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, V, VII e VIII**, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE, di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è

carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione dell'Accordo Quadro non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e il **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni**, compilati e sottoscritti ciascuno dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 o essere sottoposta a curatela fallimentare.

#### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### 14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE

Ciascun concorrente, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII e IX**, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara il possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis, f-ter e f-quater del Codice; tale dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto che compila il DGUE.
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile all'indirizzo internet <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro;

5. In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 della l. n. 55/2019, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 della l. n. 55/2019.

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

#### 14.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente produce, mediante inserimento sulla piattaforma SINTEL nella sezione dedicata, con le modalità in appresso indicate, la seguente ulteriore documentazione:

1. documento attestante la **garanzia provvisoria** con **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; tale documentazione dovrà essere prodotta con le modalità indicate al paragrafo 10.
2. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; tale documento potrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, ovvero mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale; tale documentazione dovrà essere prodotta con le modalità indicate al paragrafo 10.
3. copia informatica dell'**F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo** di cui al paragrafo 14.1.
4. nel caso in cui l'Offerta sia presentata da un procuratore e dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura: la **dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; **ovvero** nel caso in cui i poteri non siano riportati sulla visura: **procura** generale o speciale, in originale in formato elettronico firmato digitalmente o in copia conforme all'originale attestata in formato elettronico firmato digitalmente da pubblico ufficiale; in alternativa potrà essere prodotta mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione



Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

### 14.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

La seguente ulteriore documentazione deve essere prodotta, mediante inserimento sulla piattaforma SINTEL nella sezione dedicata, con le modalità in appresso indicate:

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito in formato elettronico firmato digitalmente alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila; da produrre in originale in formato elettronico firmato digitalmente ovvero in copia autentica ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

#### Per i consorzi cooperativi, di consorzi artigiani (art. 45 comma 2 lett. b del Codice) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. c del Codice),

- dichiarazione resa, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, III, VII e VIII**, da ciascuna consorziata esecutrice circa i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE; tale modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal relativo legale rappresentante o procuratore.

#### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **contratto di rete**, redatto in formato digitale per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII, IX e X**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi, tra l'altro, per quali imprese la rete concorre; nonché le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII, IX e X**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi, tra l'altro, le parti del servizio o della



fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
- dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII, IX e X**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti tra l'altro:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

#### **14.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL DGUE E DEL MODELLO 1-ULTERIORI DICHIARAZIONI, SOTTOSCRITTI DAL CONCORRENTE:**

Il **DGUE** e il **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni** debbono essere compilati, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore ed inseriti a Sistema dal concorrente nell'apposito spazio.

In caso di partecipazione in forma associata, i suddetti documenti, compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

**L'inserimento di tale documento nel Sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.**

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

**L'inserimento di tale documento nel Sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/organo comune.**

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani (art. 45 comma 2 lett. b del Codice) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. c del Codice), dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**L'inserimento nel Sistema dei DGUE e del Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni avviene a cura del Consorzio** che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul Sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, dovrà essere presentata nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che **L'inserimento della documentazione nel Sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.**

## **15. CONTENUTO DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Al secondo Step del percorso guidato di invio offerta presente in piattaforma, il concorrente dovrà allegare la documentazione Tecnica secondo quanto di seguito indicato che contiene i seguenti documenti:

- Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'**esclusione** dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

### **15.1 Relazione tecnica**

La relazione, che deve essere presentata **a pena di esclusione**, contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1, i seguenti elementi:

- i canali di reclutamento;
- il metodo proposto per la gestione dei CV;
- le modalità di selezione;
- la struttura dedicata al committente;
- le competenze del team di lavoro dedicato;
- il piano formativo secondo le richieste e le esigenze dell'AIFA;
- le eventuali proposte di eventuali servizi aggiuntivi, migliorativi ed integrativi che l'Operatore economico, sulla base della propria esperienza e competenza, ha valutato di poter offrire all'AIFA a titolo di miglorie dei servizi richiesti.

La Commissione non intende valutare i CV nominativi specifici dei soggetti che saranno impiegati nell'appalto ma esclusivamente la qualità professionale in termini di esperienza e formazione delle figure che saranno impiegate.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

**L'Offerta Tecnica di cui al presente paragrafo deve comporsi di 10 pagine in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5 – margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Per “pagina” deve intendersi una “facciata”.**

Si precisa che ulteriori allegati all'Offerta Tecnica non saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice.

### **15.2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica**

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'**apposito modello disponibile nella documentazione di gara**, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 27.

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale ed essere inserito nel Sistema nell'apposito spazio **“Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica”** con le modalità di cui al successivo paragrafo 15.3.

### **15.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Tutta la DOCUMENTAZIONE TECNICA, di cui ai precedenti paragrafi 15.1 e 15.2, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul Sistema Telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di concorrenti associati o consorzi, la documentazione facente parte dell'offerta dovrà essere sottoscritta ed inserita con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la relazione tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice, dal consorzio medesimo.

## 16. CONTENUTO DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Al terzo Step del percorso guidato di invio offerta presente in piattaforma, il concorrente dovrà compilare i campi a video per l'invio dell'Offerta economica secondo quanto di seguito indicato e, **a pena di esclusione**, allegare il seguente documento:

**16.1 DETTAGLIO ECONOMICO** – all'interno del quale devono essere indicate le voci di prezzo che concorrono a determinare la TARIFFA ORARIA OFFERTA per ciascun profilo professionale.

La tabella del Dettaglio Economico dovrà essere compilata, utilizzando l'apposito **modello 3 Dettaglio Economico** disponibile sulla piattaforma SINTEL nella documentazione di gara.

Nella casella a sfondo azzurro D17, verrà visualizzata la somma della tariffa oraria offerta per il profilo Area II F2 e Area III F1. Tale importo deve essere indicato nell'offerta economica di cui al paragrafo 16.2.

Il modello 3 Dettaglio Economico deve essere inserito, pena l'esclusione, a Sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In particolare, dovranno essere compilate tutte le caselle del dettaglio economico con sfondo giallo, pena l'esclusione.

I valori nelle caselle a sfondo giallo potranno essere espressi dall'Operatore Economico fino a un massimo di n. cinque (5) cifre decimali, fermo restando che i campi del Dettaglio Economico che si popolano automaticamente risulteranno espressi con n. due (2) cifre decimali.

I concorrenti in tale Dettaglio Economico dovranno compilare per ogni profilo (Area III- F1 e Area II- F2), le celle (da B8 a B13) relative al TFR, gli oneri contributivi e assistenziali, ogni altro onere obbligatorio per legge, nonché il Margine di Agenzia su cui verrà applicata l'IVA. La somma di quanto come sopra dettagliatamente indicato dal Concorrente andrà a costituire il MOLTIPLICATORE unico per tutti i livelli di inquadramento offerto, che deve avere un valore superiore a 1,00 e inferiore a 1,70, pena l'esclusione.

Nel Dettaglio Economico (nelle celle da C21 a C24) dovrà essere altresì riportata l'incidenza percentuale sul Margine di Agenzia dell'utile di impresa e delle voci di costo a carico dell'operatore economico, quali ad esempio Oneri della sicurezza afferenti l'impresa, Costi generali e oneri finanziari, Oneri di gestione (es: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari, rischio assenteismo ecc.), salvo altro.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi il Sistema SINTEL prende in considerazione fino a due cifre decimali.

**Il valore offerto che sarà preso in considerazione per l'attribuzione del punteggio economico, visualizzato all'interno della casella a sfondo AZZURRO D17 della tabella del Dettaglio Economico, dovrà essere riportato nell'apposito spazio, relativo all'offerta economica di cui al seguente paragrafo 17.2, presente sulla piattaforma SINTEL.**

Il dettaglio economico, **a pena di esclusione**, è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul Sistema Telematico nell'apposito spazio previsto, con le medesime modalità previste per l'offerta tecnica al paragrafo 15.3.

## 16.2 OFFERTA ECONOMICA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, l'offerta economica consiste nell'indicazione da parte degli operatori economici dell'importo (visualizzato nella casella a sfondo azzurro D17 del Dettaglio Economico di cui al precedente punto 16.1), espresso con n. due (2) cifre decimali impostato automaticamente nel foglio di calcolo, risultante dalla somma della TARIFFA ORARIA OFFERTA per ciascuno dei due profili professionali richiesti da AIFA.

Si precisa che la TARIFFA ORARIA OFFERTA - data dall'importo lordo orario da CCNL (€ 16,28 per i profili di Area III-F1 e € 14,06 per i profili di Area II-F2) moltiplicato per il MOLTIPLICATORE UNICO offerto dal concorrente - è comprensiva di ogni qualsivoglia onere e in particolare, in via non esaustiva:

- Retribuzione del lavoratore (inclusi tutti i ratei che si maturano obbligatoriamente in relazione all'esistenza del rapporto di lavoro, oltre TFR e versamento degli oneri previdenziali e assistenziali);
- Assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (es. per malattia ed infortunio, congedi, tutti i permessi retribuiti previsti nel CCNL di riferimento, congedi straordinari e ferie);
- Oneri di gestione (es: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari, ecc.);
- Costi generali e oneri finanziari;
- Utile di impresa.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, trattandosi di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera **non** è richiesta l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera.

L'Offerta dovrà, comunque, essere congrua rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture e adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa si procederà con la verifica di congruità dei **costi della manodopera** e dei **costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico** che saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice, in sede di eventuale verifica dell'offerta anomala l'AIFA verificherà che il costo della manodopera non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice). Ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 97 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di

lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice.

Si precisa che gli oneri di sicurezza afferenti l'impresa che dovranno essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

### 16.3 Modalità di presentazione dell'offerta economica su SINTEL

Nel campo "Offerta economica", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve indicare:

- a) al campo "Offerta economica", il valore complessivo offerto – espresso in euro, IVA esclusa, con massimo cinque cifre decimali, comprensivo di tutti i costi di cui alle seguenti lettere b), c), d).

Detto importo deve corrispondere all'importo indicato nella cella "D17" del Dettaglio Economico. In caso di discordanza tra l'importo indicato nel campo "Offerta economica" e quello indicato nel Dettaglio economico, la Stazione Appaltante prenderà in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio economico solo quest'ultimo e, pertanto, non terrà conto della graduatoria che risulterà elaborata automaticamente dal Sistema SINTEL (il quale procede all'attribuzione dei punteggi economici sulla base dell'importo indicato nel campo "Offerta economica").

- b) al campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", inserire il valore "0";
- c) al campo "di cui costi del personale", inserire il valore "0";
- d) al campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", inserire il valore "0".

Allegato all'offerta economica:

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico deve allegare il Modello 3 Dettaglio Economico a pena di esclusione, debitamente compilato e firmato digitalmente.

Si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 12.3, quarto e quinto Step, per le modalità di generazione del "Documento d'offerta" e di "Invio dell'offerta".

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed è inserita sul Sistema Telematico nell'apposito spazio previsto, con le medesime modalità previste per l'offerta tecnica al paragrafo 15.3.

### 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

### 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

	Criteri di valutazione	Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio	punti D max	punti Q max	punti T max
a1)	Canali di reclutamento	Esaustività, qualità ed adeguatezza alle esigenze dell'Agenzia	15		
b1)	Metodo proposto per la gestione dei CV	Esaustività, qualità ed adeguatezza alle esigenze dell'Agenzia	10		
c1)	Modalità di selezione	Esaustività, qualità ed adeguatezza alle esigenze dell'Agenzia	10		
d1)	Struttura dedicata al committente	Composizione numerica del team di lavoro dedicato, applicativi informatici, key account management	10		
e1)	Competenze del team di lavoro dedicato	Esperienza professionale, grado di istruzione e anzianità di servizio	5		
f1)	Piano formativo secondo le richieste e le esigenze dell'AIFA	Modalità di attivazione dei corsi, esperienza/qualità dei selezionatori-formatori in	10		



		relazione alle esigenze dell'Agenzia, tipologia dei corsi offerti in aggiunta rispetto a quelli indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo al punto 8 del Capitolato, qualità, ecc.			
g1)	Proposte di eventuali servizi aggiuntivi, migliorativi ed integrativi che l'Operatore economico, sulla base della propria esperienza e competenza, ha valutato di poter offrire all'AIFA a titolo di migliorie dei servizi richiesti	Utilità per l'AIFA	10		

### 17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti  $V(a)_i$  **relativi a ciascun elemento qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, attraverso la **trasformazione** in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto) con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente  $V(a)_i$  determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

**Per ognuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari); 2) si procede, quindi, a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.

### 17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, la relativa valutazione è effettuata con la seguente modalità:

Il coefficiente  $V(a)$  relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$  = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

$R_{\min}$  = importo offerto più basso

$R_a$  = importo offerto dal concorrente (a)

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando  $V_a$  per il punteggio massimo attribuibile ovvero 30 punti.

### 17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a) (punteggio complessivo);

$\sum n$  = sommatoria

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

E' previsto che **per ciascun criterio di valutazione** di cui si compone la parte tecnica, il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo. Non è invece prevista una seconda riparametrazione dei **punteggi complessivi** ottenuti per la parte tecnica complessivamente considerata.

## 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

E' possibile assistere alle sedute pubbliche come in appresso indicato.

**In caso di sedute pubbliche "in presenza"**, alle medesime che si terranno presso la sede dell'AIFA di via del Tritone n. 181 in Roma, potranno assistervi i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In particolare, in conformità delle procedure

di accesso dei visitatori presso l'AIFA, è ammesso un solo rappresentante per ogni concorrente il cui nominativo, dovrà essere comunicato tramite SINTEL **entro le ore 15.00 del giorno lavorativo antecedente a quello della seduta**, allegando fotocopia di un documento di identificazione, e indicando i relativi poteri e/o gli estremi della procura speciale e/o allegando la delega con fotocopia del documento del delegante. L'accesso e la permanenza del rappresentante dell'Operatore economico sono subordinati al rispetto della predetta procedura.

In difetto, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

L'accesso in AIFA è subordinato all'esibizione dell'originale dei documenti di identificazione e di attestazione dei poteri/delega. E' necessario presentarsi all'ingresso visitatori almeno trenta minuti prima degli orari fissati per le sedute della Commissione.

**In caso non sia possibile procedere con sedute pubbliche "in presenza",** lo svolgimento delle sedute pubbliche avverrà "a distanza" mediante l'utilizzo di apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA che, unitamente al sistema SINTEL, costituiscono mezzi tecnici idonei ad assicurare la pubblicità e la trasparenza delle operazioni.

In questo caso, verranno comunicate, anche tramite SINTEL, le modalità tecniche operative per effettuare il collegamento con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. I concorrenti che vorranno partecipare, dovranno confermare la propria partecipazione, anche tramite SINTEL, **entro le ore 15.00 del giorno lavorativo antecedente a quello della seduta**.

### **18.1 APERTURA DELLA "Documentazione Amministrativa" sul Sistema SINTEL – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La **seduta pubblica di apertura dei lavori**, in occasione della quale si procederà all'apertura della "Documentazione Amministrativa" sul Sistema SINTEL da parte della Stazione Appaltante si terrà il giorno **09/07/2020 alle ore 11:00**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Sistema SINTEL con un preavviso di 2 giorni.

Tramite il Sistema SINTEL con un preavviso di 2 giorni verranno preventivamente comunicate ai concorrenti ammessi le date delle **successive sedute pubbliche** che saranno convocate per l'apertura delle "Offerte tecniche", per l'apertura delle "Offerte Economiche".

In particolare, la gara si svolge secondo la seguente procedura:

**In seduta pubblica** la Stazione Appaltante, nella persona del dirigente dell'ufficio preposto e/o del RUP (o di altro incaricato), alla presenza di due testimoni:

- apre la documentazione amministrativa sul Sistema SINTEL;
- dà atto della documentazione amministrativa presentata;
- redige apposito verbale relativo alle attività svolte.

**Successivamente** l'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di AIFA sotto il coordinamento e controllo del RUP, tenuto ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate da detto Ufficio, esamina la documentazione amministrativa e, se necessario, attiva l'eventuale **soccorso istruttorio** di cui al precedente paragrafo 13.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle offerte e di trasferimento della documentazione dal RUP alla commissione giudicatrice: le offerte presentate su SINTEL sono visionabili unicamente tramite credenziali di accesso (User ID e password) al Sistema in possesso del RUP e del segretario di commissione. Il Sistema non consente di prendere visione delle Offerte Tecniche ed Economiche prima della loro apertura.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà con le modalità indicate al precedente paragrafo 7.

*N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.*

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dalla Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

In particolare, i membri ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia da almeno 5 anni;
- b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
- e) deve aver lavorato in uno dei seguenti ambiti/strutture cui afferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro: Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedura di AIFA ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati;
- f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;
- g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del Codice,

l'AIFA si riserva la facoltà di verificare a campione tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice.

E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.

Ai sensi dell'art. 77 comma 10 del Codice, ai membri della commissione non spetta alcun compenso.

I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" all'indirizzo internet <http://www.aifa.gov.it/content/lavori-servizi-forniture>, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si individuano la piattaforma SINTEL, la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni, la trasparenza delle operazioni e la segretezza dei lavori, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

La durata dei lavori della commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 6 mesi, salvo diverse esigenze dell'AIFA eventualmente intervenute. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, ove richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

## **20. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE e ECONOMICHE sul Sistema SINTEL – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la gara procederà come segue, salvo che per i concorrenti eventualmente esclusi con Determinazione del Direttore Generale dell'AIFA:

**In seduta pubblica** la Commissione giudicatrice:

- assiste all'abilitazione alla gara, effettuata sul Sistema SINTEL a cura di un componente dell'Ufficio ANGP di AIFA, di tutti i concorrenti non esclusi;
- apre, quindi, su SINTEL le offerte tecniche dei concorrenti al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti e della loro regolarità formale.

La Commissione giudicatrice **in una o più sedute riservate** effettua la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, valutabili sulla base di quanto stabilito nel presente Disciplinare di gara e

dalla vigente normativa, procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati ai paragrafi 17.1, 17.2 e 17.4 del presente Disciplinare.

**In seduta pubblica** la Commissione giudicatrice:

- dà lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte tecniche dei concorrenti ammessi e li inserisce nel Sistema SINTEL;
- dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- apre le offerte economiche, compreso l'eventuale dettaglio economico, dà lettura degli importi offerti e procede quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18;
- una volta terminata la valutazione, approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema SINTEL, in modo automatico, di:
  - attribuire i punteggi economici,
  - provvedere alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico,
  - formulare la classifica della gara,
  - indicare i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell'art. 97 del Codice;
- in caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, la Commissione prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, la Commissione procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- dà lettura dei punteggi totali attribuiti e della classifica della gara;
- segnala eventualmente se la migliore offerta è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e/o Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.



**21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione se necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

**22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo periodo del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà con le modalità indicate al precedente paragrafo 7.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Verrà richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione Appaltante, nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta richiesta, eventualmente prorogabili dalla Stazione Appaltante, gli *Allegati A-ter*, resi dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011 "prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici".

In caso di ricorso all'Avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli *Allegati A-ter* dovranno essere resi anche dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 dell'Impresa ausiliaria in relazione ai loro familiari conviventi.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell'Accordo Quadro anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dall'Accordo Quadro laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai fini della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario un *RTI o un Consorzio ordinario non ancora costituito*, dovrà essere prodotto, prima della stipula dell'Accordo Quadro, il contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 8, 12 e 13 del Codice ovvero dell'atto costitutivo.

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Al termine dell'Accordo Quadro, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante l'avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura è pari a € 2.230,00 (duemiladuecentotrenta/00) oltre IVA più € 32,00 per bolli di legge (IVA esenti).

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## 23. AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e negli eventuali Chiarimenti forniti dall'AIFA con rinuncia ad ogni eccezione.

- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il Sistema Telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 12.3 del presente Disciplinare.
- L'AIFA si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'AIFA ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro.
- L'AIFA si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determina del Direttore Generale dell'AIFA entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale provvedimento, fino a quando l'Accordo Quadro non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione dell'Accordo Quadro risulti superflua o dannosa per l'AIFA.

#### **24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo Accordo Quadro, l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si rimanda a quanto disposto in merito nelle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali".

Ai sensi dell'art. 31 - Clausola sociale del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 15 ottobre 2019, si precisa che l'Aggiudicatario è tenuto a garantire il mantenimento in organico di quel numero di lavoratori già utilizzati in precedenza dall'AIFA per i quali l'AIFA faccia espressa richiesta, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

La durata di detti contratti di lavoro sarà esclusivamente quella definita dall'AIFA sulla base delle proprie esigenze derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. L'AIFA, infatti, non garantisce all'Aggiudicatario un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati, né una durata minima di detti contratti. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'AIFA nei confronti dell'Aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione degli eventuali contratti specifici, ove attivati a seguito di espressa richiesta dell'AIFA. Quanto sopra come espressamente rappresentato nel Capitolato (Allegato B).

A tal fine è riportato, nell'Allegato B) Capitolato Tecnico al paragrafo 1, l'elenco del personale attualmente impiegato.

#### **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente esclusivamente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

### **26.1 Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella Domanda di partecipazione, nel DGUE e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Disciplinare di gara nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

### **26.2 Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **26.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

### **26.4 Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link [https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa\\_ex\\_art.13\\_GDPR.pdf](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf)

### **26.5 Titolare, responsabili e soggetti autorizzati al trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, Via del Tritone n. 181 alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail [ufficiogare@aifa.gov.it](mailto:ufficiogare@aifa.gov.it).

Responsabile interno del trattamento dei dati è il RUP dott.ssa Raffaella Cugini.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di Intermediazione Telematico Acquisti di Regione Lombardia - SINTEL.

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Agenzia Italiana del Farmaco assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 53 del Codice l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 sopra citato sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento dell'Accordo Quadro nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.

Fermi i divieti e il differimento dell'accesso previsti dal citato art. 53, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al paragrafo 15.2 nonché quando tale dichiarazione manchi. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In particolare, la Stazione Appaltante garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## **28. TRASPARENZA E AVVISI RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEL PRESENTE APPALTO**

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura ivi inclusi quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente all'indirizzo internet <http://www.aifa.gov.it/content/lavori-servizi-forniture>.



Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

Resta salvo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 29 del Codice.

Inoltre entro trenta giorni dalla conclusione dell'Accordo Quadro l'esito della presente procedura di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice, sarà altresì trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 del Codice, secondo le modalità di pubblicazione in GUE di cui all'art. 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione e sarà consultabile sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Lombardia (d'ora in poi per brevità anche "SINTEL"), all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

**Il Direttore Generale**

*Nicola Magrini*